

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA ED IL COMUNE DI AMBLAR-DON PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia Municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 recante "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" - disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- Per assicurare maggiore funzionalità ed efficacia nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza degli enti locali la Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio volto ad assicurarne la fruibilità da parte delle forze dell'ordine statali, anche stipulando gli accordi previsti dall'articolo 6 della citata L.P. 8/2005;
- La Provincia Autonoma di Trento con varie leggi e decreti invita gli Enti locali ad associarsi o unificarsi nell'ottica di economia di spesa pubblica - o di pattuire delle collaborazioni limitate con l'obiettivo di migliorare il servizio e limitare i costi;
- La direttiva del Ministero degli Interni "N. 558/SICPART/421.2/70 avente ad oggetto: Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva" sottolinea la necessità di coordinamento degli investimenti e stabilisce delle linee guida;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 97 di data 19 dicembre 2017 il Comune di Amblar Don ha autorizzato la fornitura e posa dell'impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Amblar-Don;
- La Comunità della Valle di Non recentemente ha incaricato e finanziato due comuni capofila Cles e Fondo per l'installazione di una dorsale radio-dati con lo scopo di dare la possibilità a tutti i comuni della valle di Non alla connessione con i propri sistemi di videosorveglianza ai sistemi centralizzati di Cles e Cavareno oltre all'installazione di telecamere in punti strategici delle vie di accesso al territorio di competenza
- L'Unione dei Comuni Alta Anaunia ha installato, nella sede di Cavareno, un sistema centralizzato di videosorveglianza con tecnologie innovative e modulari, registrazioni video utilizzabili anche per scopi legali, visualizzazioni immagini on-line, lettura targhe con connessione alle banche dati ministeriali per la segnalazione on-line alle Forze dell'ordine e Polizie Locali di transito di veicoli non-assicurati, non-revisionati, in black list o rubati e non per ultimo formulare delle statistiche utili ai vari Amministratori utilizzatori del sistema. Il centro è predisposto per la connessione da remoto in previsione del piano provinciale del sistema integrato sulla sicurezza.
- I singoli comuni utilizzano il sistema centralizzato di videosorveglianza sito presso il comune di Cavareno sede dell'Unione dei Comuni Alta Anaunia. La titolarità del servizio rimane in capo al comune aderente mentre il designato-responsabile del centro esercita il controllo e la gestione dello stesso per conto degli altri comuni.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dd. 23.11.2018 il Comune di Amblar-Don ha approvato lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per la gestione del sistema di videosorveglianza

Si rende pertanto necessario regolamentare le modalità di gestione e utilizzo delle predette immagini, nonché la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, secondo criteri di economicità, efficienza e tempestività nella gestione del sistema di videosorveglianza e garantendo l'effettivo raggiungimento delle finalità perseguite con il predetto sistema.

Tutto ciò premesso.

Visto lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni Alta Anaunia ed il Comune di Amblar-Don per la gestione del sistema di Videosorveglianza inerente di gestione e di utilizzo del sistema centralizzato di videosorveglianza.

Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 07, contrari zero, astenuti zero, espressi per alzata di dai n. 07 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare per quanto meglio esposto nelle premesse, lo schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni Alta Anaunia ed il Comune di Amblar-Don per la gestione del sistema di Videosorveglianza per la gestione del sistema di Videosorveglianza inerente di gestione e di utilizzo del sistema centralizzato di videosorveglianza, costituito da n. 5 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare ad avvenuta esecutività della presente deliberazione il Presidente Legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia alla sottoscrizione della convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
3. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Amblar - Don
4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.